

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

GI.LU.PI. S.R.L.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 dicembre 2024

1. Finalità

La presente procedura (di seguito anche "Procedura") ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

1. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
2. tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, dirette o indirette, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
3. assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

2. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- gli Amministratori e i componenti degli Organi sociali della Società;
- il personale della Società, che include dipendenti, agenzie collaboratori a qualunque titolo;
- soggetti terzi, quali: il revisore dei conti, i gestori della filiera del gioco, consulenti e i fornitori di beni e di servizi anche di carattere professionale;
- chiunque svolga attività in nome e per conto della Società.

3. Responsabilità e diffusione

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

La Procedura è accessibile in formato elettronico:

- all'interno dell'intranet aziendale
- sul sito internet www.betitaly.it

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni e le integrazioni successive della Procedura.

4. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello e/o Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti.

Inoltre, la segnalazione non deve riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero esclusivamente inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Non rientrano, in particolare, all'interno delle segnalazioni di cui alla presente Procedura quelle afferenti alla gestione delle risorse umane (es. molestie, bullismo, pari opportunità), che verranno gestite dal Responsabile della funzione preposta.

5. Descrizione del processo

1. Segnalazione

Un soggetto destinatario della presente Procedura, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 4, ha la possibilità di effettuare una segnalazione verbalmente o per iscritto e in forma non anonima.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata attraverso un incontro diretto con uno o più componenti dell'OdV. A tal fine, la persona segnalante può concordare un appuntamento a mezzo e-mail o a mezzo posta, inviando la relativa richiesta, in via alternativa, agli indirizzi indicati di seguito.

Le segnalazioni scritte possono essere inviate, in via alternativa, ai seguenti indirizzi:

Avv. Ugo Portaluri: auportaluri@libero.it

Avv. Sarah Ungaro: sarahungaro@studiolegalelisi.it

Dott. Giuseppe Cotrino: studiocotrino@gmail.com

Organismo di Vigilanza

GI.LU.PI. S.r.l.

Via Fratelli Cairoli, 31 - 73039 - Tricase (LE)

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la descrizione delle circostanze di tempo e di luogo;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Sebbene siano preferibili segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono, tuttavia, considerate ammissibili anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate, tuttavia, solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti o infondate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del soggetto segnalato.

Le segnalazioni potranno essere effettuate compilando il modulo di segnalazione riprodotto al paragrafo 6, disponibile sia sull'intranet aziendale sia sul sito www.betitaly.it.

2. Esame e valutazione della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni sono le seguenti:

- **ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve e prende in carico le segnalazioni;
- **esame preliminare:** ricevuta la segnalazione, l'OdV verifica la *procedibilità* della stessa, ossia la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Se procedibile, verifica l'*ammissibilità* della stessa, mediante controllo di:
 - corretta descrizione delle circostanze di tempo e luogo;
 - fondatezza della segnalazione, da evincere anche mediante la documentazione eventualmente allegata.Se la segnalazione fosse improcedibile o inammissibile, l'OdV dovrà procedere all'archiviazione senza ulteriori analisi, dandone motivata comunicazione al segnalante;
- **accertamento della segnalazione:** se la segnalazione risulta procedibile e ammissibile, l'OdV effettua l'istruttoria interna per verificarne la veridicità e potrà:
 - archivarla, se infondata;
 - ritenerla fondata e procedere senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, alla prima riunione utile, al Consiglio di Amministrazione.

A seconda dell'oggetto della segnalazione e della posizione del soggetto segnalato rispetto all'organizzazione della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione individuano e applicano le misure più adeguate, in conformità con quanto previsto all'interno del Sistema sanzionatorio e informano le competenti Autorità qualora vi sia un obbligo giuridico in tal senso.

Resta inteso che qualora la segnalazione riguardi una o più persone del Consiglio di Amministrazione, gli stessi non saranno destinatari della suddetta informativa.

In entrambe le ipotesi, sia di archiviazione della segnalazione e sia di gestione della stessa, il segnalante viene informato della chiusura del procedimento.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso della presente Procedura sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità delle accuse rivolte al segnalato.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, infondata e/o effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

3. Conservazione

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando le informazioni che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

L'accesso ai documenti relativi alle segnalazioni è consentito all'OdV e ai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) i documenti relativi alle segnalazioni saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni, salvo che sia necessario un periodo di tempo superiore per far valere un diritto in sede giudiziaria.

4. Tutela del segnalante

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento e al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle segnalazioni ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

La mancata osservanza di tale obbligo costituisce violazione della presente Procedura ed espone l'OdV a responsabilità civile nei confronti del segnalante. In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti effettuata allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. in pendenza di procedimento in sede giudiziale).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per ritorsione si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altro comportamento che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

5. Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della riservatezza del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria).

6. Modulo di segnalazione all'OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di GI.LU.PI. S.r.l.

Data _____

AUTORE/I DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

--

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO DA CUI ORIGINA LA SEGNALAZIONE¹

--

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome:

Rapporto con GI.LU.PI. S.r.l.:

Telefono:

E-Mail:

Firma _____

¹Il soggetto segnalante è tenuto a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la descrizione delle circostanze di tempo e di luogo;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.